



MEMORIA PER L'ARAN RELATIVA AL RINNOVO CCNL DELL'AREA ISTRUZIONE E RICERCA, TRIENNIO CONTRATTUALE 2016-2018, SUSSEGUENTE ALL'ANALISI DELLA BOZZA DEL 15 NOVEMBRE 2018

1. Premessa

DIRIGENTISCUOLA, in ordine alla prospettata chiusura della parte normativa del CCLN 2016-2018 nell'incontro del 15 novembre u.s., ha apprezzato l'impostazione dell'ARAN, di voler costruire un articolato snello e senza nessuna specifica sezione – nei fatti e per consolidata esperienza penalizzante – per la dirigenza delle istituzioni scolastiche, pur riservando degli spazi per considerarne, in termini essenziali, le sue peculiarità, così come appositi spazi risultano per le altre due diverse tipologie di dirigenza ora presenti della comune area contrattuale Istruzione e Ricerca. Ma nel contempo, proprio perché snello, continua a nutrire ragionevoli perplessità sulla tecnica del rinvio a disposizioni dei precedenti contratti per tutti gli istituti – e sono numerosi – non espressamente regolati nel nuovo testo e facendosi eccessivo affidamento alla controvertibile norma di chiusura dell'abrogazione implicita di quanto risulti incompatibile con la nuova regolazione.

1.1. L'apprezzamento riviene peraltro dall'obbligato riferimento alla lettera e alla *ratio* dell'articolo 8, comma 2 del CCNQ del 13 luglio 2016, che rende possibili *eventuali* parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni **peculiari aspetti** del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina.

E non è certo il caso della dirigenza scolastica, la cui presunta, perché mai declinata, *specificità* – al di là delle elucubrazioni metagiuridiche su cui si vorrebbe fondarla – concerne – già compiutamente regolate *ex lege* – le sole modalità di verifica dei risultati da parte di un nucleo di valutazione di prima istanza istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa (art. 25, comma 1 del D. Lgs. 165/01, confermato dall'art. 6, comma 4 del DPR 80/13 e richiamato dall'art. 1, comma 93 della legge 107/15).

Giova al riguardo ricordare che, per quanto prescritto dal D. Lgs. 150/09, è stata rimessa alla competenza del menzionato CCNQ la definizione di non più di quattro aree dirigenziali, con l'esplicita





autonoma disciplina della sola Presidenza de Consiglio dei ministri e – in parte, per il dispositivo della *performance* – della dirigenza medica, che difatti fa riferimento all'organica norma speciale del D. Lgs. 229/99. E senza che mai figuri nel suo corposo articolato il minimo accenno alla dirigenza scolastica per una sua ipotetica caratterizzazione: neanche sulla generale materia della valutazione e del merito, essendo state previste (nell'articolo 74) eccezioni solo per il *personale docente*, oltreché per i ricercatori e i tecnologi.

Risultano dunque per *ius superveniens* abrogate le pregresse disposizioni di pari grado non più compatibili con la novella legislativa. Sicché è ora ripristinata quell'armonia di sistema intaccata dalla legge 59/97, il cui articolo 21, comma 17 – in difformità con la definizione delle aree dirigenziali da parte del CCNQ – aveva prescritto che il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici fosse disciplinato *in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree*.

E' ben chiaro che tale anomala statuizione ha costituito un cedimento alle corporazioni sindacali generaliste, che hanno sempre osteggiato una dirigenza *vera* sin da quando la dirigenza pubblica fu istituita con il DPR 748/72 e poi riscritta *funditus* dal D. Lgs. 29/93: perché i suoi poteri – per definizione – avrebbero inevitabilmente inciso la fitta rete di tutele, tipicamente impiegatizie, del personale docente e ATA. Che sono riuscite ad imporre la poc'anzi citata formula, che altro non è se non la trasposizione dell'articolo 32 del *preistorico* Contratto collettivo nazionale della scuola del 4 agosto 1995, all'epoca comprendente il personale *direttivo*; abusivamente prenotante una *distinta* area della specifica dirigenza scolastica nell'ambito del comparto scuola e non assimilabile alla dirigenza – tutta la restante dirigenza pubblica – regolata dal D. Lgs. n. 29 del 1993.

Il che è a dire, nella sostanza, che, al di là del nomen iuris, quella scolastica non è una dirigenza vera!

1.2. Ed è proprio in quest'ultima annotazione che radicano le perplessità di *DIRIGENTISCUOLA* sulla tecnica del rinvio a disposizioni dei precedenti contratti, le cui fondamenta, escluse alcune varianti marginali, sono quelle del risalente CCNL 01.03.2002, che ha portato a compimento la predetta abusiva *prenotazione* dilatando oltremodo la *specificità* di una dirigenza astretta surrettiziamente all'interno del comparto scuola, sì da trasformarla sostanzialmente in una non-dirigenza.

Pertanto, sulla scorta di questa premessa e allo stato della trattativa in corso, si rendono qui le ragioni degli emendamenti alla Bozza di cui è parola, dopo essersi dato positivamente atto che sono





state acquisite, nella sostanza se non compiutamente nella forma, le proposte di DIRIGENTISCUOLA inerenti a:

- Restituzione al ruolo di provenienza;
- Richiesta di confronto anche di una delle sigle sindacali firmatarie del CCNL;
- Valutazione dirigenziale in conformità alle norme di legge in materia;
- Espunzione dell'inconferente ed equivoca Comunità educante;
- Esplicitazione che l'istituto della delega di funzioni che si legge nell'articolo 17, comma 1-bis del D. Lgs. 165/01, riguardante l'intera dirigenza pubblica vale anche per i dirigenti scolastici, che così possono ricorrervi de plano anche per la loro sostituzione se in ferie e/o ammalati e/o comunque per impegni fuori sede.

2. Parte normativa

Rimane quindi per la parte normativa la necessità di apportare correttivi e integrazioni, come di seguito specificati.

2.1. Art. 5 (**Confronto**)

- Nel terzo comma espungere, laddove figurante, l'aggettivazione di *generali* che accompagna il sostantivo *criteri*, per sua evidente ridondanza.

E sempre nel terzo comma alla lettera g) esplicitare, per coerenza di sistema, che il confronto sui criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali si estende anche alla *modifica* e alla *revoca* dei medesimi.

.

2.2. Art. ...(Linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali)

- Si rimodula il conferimento degli incarichi dirigenziali, già normato dagli articoli 13 e 23 del CCNL 01.03.02, nell'ordine con la conferma, alla scadenza, dell'incarico ricoperto, cui segue il nuovo incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale in conseguenza delle annuali operazioni di dimensionamento scolastico, poi il conferimento di nuovo incarico per sopravvenuto sottodimensionamento dell'istituzione scolastica, non più prima ma alla pari di coloro che rientrino dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero.





- Si specifica che la mobilità interregionale deve avvenire nella misura non inferiore al 30% dei posti disponibili e che non è più necessario il parere positivo del dirigente dell'ufficio scolastico regionale della regione richiesta, una volta che sia stato rilasciato il nulla-osta dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale di provenienza.

<u>Motivazione</u>: Nel primo caso si vogliono scoraggiare comportamenti inerti, se non opportunistici, di dirigenti le cui scuole si avviano in corso d'anno a sottodimensionarsi, di modo che essi sono posti in posizione privilegiata per una nuova istituzione scolastica più ambita e che potrebbe non risultare più disponibile alla naturale scadenza dell'incarico in corso.

Nel secondo caso si tratta di far venir meno la libera discrezionalità del dirigente dell'ufficio scolastico ricevente nel decidere la percentuale da riservare ai nuovi ingressi, così come il suo parere se accettarli o meno: né l'una, né l'altro giustificati da una logica di sistema.

2.3. Art. ...(Mobilità professionale)

Apposito articolo da inserire nel testo, inerente la mobilità all'interno della nuova, articolata, area contrattuale ovvero verso le altre pubbliche amministrazioni statali, sempreché non ostino disposizioni di legge che impongano l'appartenenza ad una specifica qualifica di provenienza.

<u>Motivazione</u>: L'istituto figurava in origine negli articoli 13 e 23 del CCNL 01.03.02, esclusivamente riferito al passaggio tra i tre all'epoca previsti settori formativi (scuola elementare e media, scuola secondaria superiore, istituzioni educative quali i convitti e gli educandati), poi abrogati dal DPR 140/08. Di conseguenza esso è stato semplicemente soppresso dal CCNL 15.07.10.

Purtuttavia, la mobilità professionale in senso ampio è connotato costitutivo di ogni dirigenza pubblica, in particolare di ogni dirigenza statale, che non involga il possesso di esigite competenze tecnico-professionali. E' il caso della dirigenza medica, c.d. professionale perché rimane preponderante il compimento dell'atto medico, anche per i preposti alla guida di strutture dipartimentali complesse. Ma non è il caso della dirigenza scolastica, tipicamente una dirigenza generalista o gestionale; che, combinandole in modo ottimale, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane (con i poteri del privato datore di lavoro), finanziarie, tecnologiche e materiali..., svolgendo compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio (art. 1, comma 78, legge 107/15, che riprende alla lettera l'art. 25 del D. Lgs. 165/01).





Per conseguenza, le competenze richieste ed accertate sono quelle latamente giuridiche e manageriali/organizzatorie.

La dirigenza scolastica, in fatto e in diritto, non è *una forma differenziata dell'unicità della funzione docente*, secondo una strampalata e periodicamente riemergente teoria dei decorsi anni Settanta. Banalmente, il dirigente scolastico non insegna né svolge attività funzionali all'insegnamento, per contro intestate ad altri soggetti (vedasi art. 395 del D. Lgs. 297/94, cit., rubricato *Funzione docente* e seguito dall'art. 396 – *Funzione direttiva* ed ora funzione dirigenziale, di cui agli artt. 5, 17, 21, 25 del D. Lgs. 165/01, cit.).

Per cui, considerando la valenza *generalista* della dirigenza pubblica – tale è pacificamente la dirigenza delle istituzioni scolastiche, in un rapporto di *genus* e *species* – e l'insussistenza di espressi impedimenti legali, non si intravvedono le ragioni per precluderle la possibilità – rispondendo ai vari interpelli – di chiedere un incarico di pari o superiore livello nel Ministero dei beni culturali se si sia addottorati in discipline artistiche, letterarie o filosofiche; o di un incarico nel Ministero dell'economia e delle finanze se in possesso di laurea in materie economiche; o di un incarico nel Ministero degli esteri o nel Ministero degli interni se il titolo accademico è una laurea in giurisprudenza o discipline affini; o ancora, se di formazione sociologica, psicologica o pedagogica, nel Ministero della salute o nel Ministero del lavoro e politiche sociali, ovvero nelle strutture pubbliche dei servizi alla persona.

2.4. Art. ...(Incarichi aggiuntivi)

E' riformulato il comma 1, lettera a) dell'articolo 10 del CCNL 15.07.10 per consentire a tutti i dirigenti, indistintamente e in condizioni di parità, di accedere alla presidenza di commissione di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e alla presidenza di commissione d'esame di licenza media.

<u>Motivazione</u>: La legge 1/07, sugli esami di Stato, ha obbligato i dirigenti scolastici operanti nel secondo ciclo, nei convitti e negli educandati a presiedere le relative commissioni, in subordine permettendo la presentazione della domanda ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del primo ciclo





se provvisti di abilitazione all'insegnamento nella scuola superiore. Ciò nel presupposto della sussistenza di tre distinti settori formativi.

Ma, in seguito alla loro soppressione ad opera del menzionato DPR 140/08 (attuativo della disposizione recata dall'art. 1, comma 618 della legge 296/06), la pregressa disciplina legale deve intendersi implicitamente abrogata.

La modifica qui proposta, da inserire nel testo contrattuale, ha quindi mera natura ricognitiva ed è sostenuta da due recenti sentenze del TAR Lazio (n. 6269 del 5 giugno 2018 e Sezione III-bis del 15 giugno 2018) in accoglimento di ricorsi di dirigenti scolastici del primo ciclo, esse affermando che la dirigenza scolastica è unica e non prevede distinzione di ruoli tra primo e secondo ciclo e che parimenti l'abilitazione all'insegnamento nella secondaria di secondo grado richiesta dal MIUR per accedere alla presidenza di commissione per la maturità è violativa del disposto della legge allorquando è stato istituito il ruolo unico, posto che questo implica un' equiordinazione tra tutti i dirigenti.

D'altronde, è palesemente illogico statuire la generale idoneità per la guida di istituzioni scolastiche indifferentemente del primo e secondo ciclo e poi negarla per il segmento degli esami conclusivi!

2.5. Art. ...(Uso del mezzo proprio e rimborso spese)

<u>Motivazione</u>: Nuovo articolo da inserire nel testo quando il dirigente debba partecipare a conferenze di servizio o a incontri vari fuori sede disposti dall'Amministrazione, ovvero per il disbrigo di obblighi istituzionali riferibili all'istituzione scolastica di titolarità o all'eventuale istituzione scolastica affidata in reggenza: costi e rimborsi carico di chi usufruisce della prestazione.

2.6. Art....(Sanzioni disciplinari)

Al comma 1 inserire come prima sanzione **la censura**, confermando quella pecuniaria come sanzione successiva, ma ripristinando le soglie minima e massima dell'ultimo CCNL, rispettivamente 100 euro e 350 euro, secondo una più ragionevole declinazione del principio di progressività.

Sempre per il rispetto del predetto principio di progressività, la sospensione dal servizio dovrebbe essere articolata su almeno tre livelli, per ciascuno dei quali definire il minimo e il massimo.





2.7. Art. ...(Codice disciplinare)

Al primo comma, ultima linea, dopo l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti aggiungere: tra le quali assume rilievo la recidiva specifica, sempreché non sia decorso un biennio dalla sanzione già irrogata.

Di conseguenza, **eliminare il successivo comma 2**, secondo cui la recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggior gravità e diversa tipologia tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo.

Motivazione: L'introduzione_di una sanzione di *maggior gravità e diversa tipologia,* non imposta da alcuna previsione legale, sortirebbe l'effetto di irretire l'azione del dirigente, in particolare del dirigente scolastico socialmente sovraesposto e diretto responsabile di una miriade di adempimenti eterogenei e senza il supporto di strutture intermedie dotate di specifiche afferenti competenze tecnico-professionali, a differenza di quel che si registra per la dirigenza amministrativa.

Sicché basterebbe che nel biennio sia stata comminata una sospensione dal servizio per un solo giorno per attivare, verificandosi un'infrazione ritenuta di rilevanza disciplinare, la procedura di contestazione dell'addebito e al termine della quale, qualora non ricorrano gli estremi per l'archiviazione, sanzionare il dirigente con l'abnormità del licenziamento obbligatorio!

Mentre appare appropriata l'applicazione del generale istituto delle circostanze aggravanti, di cui ante.

2.8. Art. ...(Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)

Al comma 2, dopo penale, aggiungere di intrinseca gravità e tale da rendere pregiudizievole per l'Amministrazione la presenza in servizio del dirigente.

<u>Motivazione</u>: Per come è formulato nella Bozza dell'ARAN, il comma è palesemente affetto da irragionevolezza, poiché il dirigente può essere sospeso dal servizio e privato della retribuzione anche nel – generico – caso che venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o tale restrizione sia comunque cessata **e fino a quando il procedimento penale non sia concluso**, ancorché possa trattarsi di un reato bagatellare.

Al riguardo viene richiamato l'articolo 55 *ter* del D. Lgs. 165/01, ma che qui è del tutto improprio, laddove esso dispone la mera sospensione di un avviato procedimento disciplinare – non dal servizio!





– che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria e sempreché sussista una particolare complessità del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non si abbiano elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione disciplinare.

Sicché, in assenza della richiesta specificazione dell'*intrinseca gravità* e del pregiudizio all'Amministrazione recato dalla permanenza in servizio del dirigente, può ben verificarsi – e in fatto si è verificata! – la sua sospensione se inciso da un'ipotesi di reato di cui all' art. 595, primo comma, c.p., *Diffamazione*.

Si badi bene, sospensione dal servizio e della retribuzione fino a quando non si conclude il procedimento penale, praticamente a tempo indeterminato e per un presunto reato che, se – e quando – accertato è sanzionabile con una multa fino a 1.032 euro!

2.9. Art....(Decorrenza e disapplicazioni)

Al comma 1, nell'elenco delle disposizioni che cessano di avere efficacia, vanno inclusi:

- l'articolo 1, commi 2 e 3 del CCNL 01.13.02 e l'articolo 1, comma 1 del CCNL 15.07.10 (Funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM);
- l'articolo 2 del CCNL 15.07.10 (Contenuti della funzione dirigenziale);
- l'articolo 20 del CCNL 15.07.10, già articolo 27 del CCNL 01.03.02 (*Verifica dei risultati e valutazione del dirigente*).

<u>Motivazione</u>: La funzione dirigenziale, con gli afferenti contenuti, è organicamente regolata dalla legge, sia per i profili di ordine generale (artt. 5, comma 2, 16, 17 del D. Lgs. 165/01, novellati dal D. Lgs. 150/09) che speciale (successivi art. 25, richiamato e integrato dalla legge 107/15, e 29). Pertanto vanno radicalmente espunte disposizioni contrattuali perché improprie per difetto di competenza e suscettibili di intorbidare il sistema.

Ancor più necessaria è l'esplicita disapplicazione delle pregresse disposizioni contrattuali sulla verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti.





E' ben vero che nella Bozza (art. 5, comma 3, lettera b) si puntualizza che i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance individuale dei dirigenti, in quanto riserva di legge, sono solo oggetto di confronto; ed è altrettanto vero che nell'articolo 7, comma 1, lettera b), che segue, oggetto di contrattazione integrativa sono soltanto i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato, che garantiscano un'effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, nell'ambito dei quali sono altresì definite le misure percentuali.

Ma la loro collocazione *nascosta* nei più ampi istituti negoziali del *Confronto* e della *Contrattazione* collettiva integrativa, in assenza della testuale disapplicazione, sosterrà la sicura pretesa del mantenimento in vita dell'articolo 20 del tuttora vigente CCNL del 15.07.10.

E' il caso di evidenziare che il suddetto articolo, composto da corposi quindici commi, già articolo 27 del vetusto CCNL 01.03.02, attribuisce alla valutazione il compito della *valorizzazione e dello sviluppo professionale* del dirigente, *eliminando ogni intento premiale e classificatorio*. Il che è *contra legem*, se si ha cura di porre un minimo di attenzione alle disposizioni del D. Lgs. 165/01, integrate dal D. Lgs. 150/09 prima e dal D.P.R. 80/13 poi, per essere infine richiamate e sintetizzate nel comma 93 sgg. della legge 107/15.

Perché, nelle predette fonti di diritto positivo, si legge agevolmente che la valutazione dirigenziale – se valutazione dirigenziale è! – vuole accertare **esclusivamente** le competenze (o i comportamenti) organizzativo-gestionali e il grado di raggiungimento degli obiettivi formalizzati nei provvedimenti d'incarico; semplicemente preordinata alla retribuzione di risultato, significativamente differenziata (quindi, una valutazione *classificatoria*), ovvero, in caso di esito negativo, collegata alle conseguenze sanzionatorie graduate nell'articolo 21 del D. Lgs. 165/01: **come per ogni soggetto di qualifica dirigenziale**.

Precisamente, la valutazione dirigenziale apprezza la performance individuale e il contributo recato alla performance della *struttura organizzativa* (che nel caso di specie è ogni istituzione scolastica): **come per tutta la dirigenza pubblica**, inclusi i dirigenti scolastici, atteso che – come già rimarcato – le deroghe (*recte*: gli adattamenti) riguardano la Presidenza del Consiglio, la dirigenza medica, la dirigenza in alcune amministrazioni di piccole dimensioni e, testuale, il *personale docente* della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché i tecnologi e i ricercatori degli enti di ricerca (art. 74, comma 4, D. Lgs. 150/09, cit.).





All'opposto, sempre il Legislatore, neanche nella norma speciale (art. 1, comma 93, legge 107/15), ha inteso conferire alla valutazione dei dirigenti scolastici il compito di promuovere e affinare, in via diretta e immediata, lo *sviluppo professionale*; peraltro avendo essi vinto un concorso pubblico, essendosi sottoposti al canonico corso di formazione, avendo infine superato il prescritto periodo di prova.

La valutazione dirigenziale e la valutazione definibile, in senso lato, *formativa* (di affiancamento e supporto lungo l'intero percorso professionale, per il c.d. miglioramento continuo), qui imposta a chi sembra essere destinato a fungere perennemente – e gratuitamente! – da cavia per legittimarsi ruoli e funzioni altrui, sono fattispecie diverse e ben distinte – sebbene correlabili – sotto il profilo concettuale e, più ancora, per gli esiti cui mettono capo: strutturalmente *dura* e *classificatoria* la prima, prosaicamente proiettata su benefici economici e sviluppi di carriera; *amicale* e priva *ex se* di incidenza sulla sfera giuridica soggettiva la seconda.

Senonché, non potendosi contestare l'inequivocità della norma, si sostiene che la stessa è inapplicabile alla dirigenza scolastica perché nella scuola non sono previsti gli organismi indipendenti di valutazione (OIV), istituiti dal pluricitato D. Lgs. 150/09 (art. 14) con il compito, tra gli altri, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi e all'utilizzo dei premi, nonché di proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.

Dunque, secondo questa stravagante prospettazione, la dirigenza scolastica non sarebbe valutabile! Non lo sarebbe a dispetto della volontà del Legislatore e delle concordanti pronunce della giurisprudenza delle corti superiori, per le quali, sia pure con caratteri di specialità, la dirigenza scolastica partecipa comunque della funzione dirigenziale pubblica e in particolare statale (Corte dei conti per la regione Sicilia, 04.03.14; Corte dei conti – Sezioni riunite di controllo, Adunanza del 07.04.06 e Adunanza del 14.07.10; Consiglio di Stato – Sezione II, n. 1603/99 e id., 26.07.00; Consiglio di Stato – Commissione speciale P.I., n. 529 del 16.10.03).

In realtà, in assenza dell'OIV, la valutazione della dirigenza scolastica avviene secondo il combinato disposto del DPR 80/13 e della legge 107/15.





Il DPR 80/13, contenente il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, nell'ambito della generale valutazione *collaborativa* delle istituzioni scolastiche per contro prevede, in un distinto capitolo, la valutazione – nient'affatto *gentile* – della dirigenza scolastica, assegnando all'INVALSI il compito di individuarne gli *indicatori* (art. 3, comma 1, lett. *d*); che avrebbe dovuto produrre entro il 31 dicembre 2014, e tuttora latitanti, tesi ad *evidenziare* ... *le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili* al dirigente scolastico ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale (art. 6, comma 4): passaggi richiamati dal comma 93 dell'unico articolo della legge 107, che ne conferma l'obbligata coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

A riprova di quanto testé affermato, ricordiamo che sempre l'articolo 74, comma 4 del D. Lgs. 150/09, nell'escludere la costituzione dell'OIV nell'ambito del sistema scolastico e dell'AFAM, rimette a un decreto della Presidenza del Consiglio la modulazione degli istituti della *performance* e del merito per il loro adattamento ai docenti della scuola e dell'AFAM, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca, ma non fa menzione dei dirigenti scolastici, dando così mostra di ritenerli dirigenti *normali*.

3. Parte economica

Il Titolo IV della Bozza, concernente il trattamento economico, nella sua ultima versione presenta un più compiuto articolato e il cui prefigurato *riempimento* sembra recuperare solo l'ultimo anno del triennio contrattuale 1 gennaio 2016-31 dicembre 2018, pertanto non consentendo l'equiparazione di posizione parte fissa per tutti i dirigenti scolastici in servizio nel predetto lasso temporale.

Sicché *DIRIGENTISCUOLA*, allo stato delle trattative e riservandosi puntuali interventi in relazione al prosieguo delle medesime, mantiene tutte le sue riserve per le ragioni motivate nei precedenti incontri e che qui si formalizzano.

3.1. Per l'anno 2016 e per l'anno 2017 le risorse ammontano a uno zero-virgola più uno zero-virgola, che nel 2018 assommano al 3,48% sul tasso d'inflazione programmato, che si applica indistintamente a tutte le aree dirigenziali.

Di modo che, per quest'aspetto, le distanze si allargano in luogo di ridursi, per la banale constatazione che le altre dirigenze non aggettivate partono da basi retributive ben più consistenti.





3.2. Vi sono poi da aggiungere per i dirigenti scolastici le risorse della legge 107/15 in ragione delle *ulteriori competenze* (e correlate responsabilità) dalla stessa loro *attribuite*.

Essa ha incrementato il Fondo unico nazionale in cifre lordo Stato per la retribuzione di posizione fissa e variabile e della retribuzione di risultato, pari a 12 milioni di euro *per l'anno scolastico 2015-2016* e a 35 milioni di euro *a decorrere dall'anno 2016*.

Ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e 14 milioni di euro per l'anno 2017 sono stati stanziati *una tantum* per il ripristino di una parvenza di retribuzione di risultato.

Tutte queste risorse sono state già impiegate non per risolvere la sperequazione retributiva di cui soffre la dirigenza scolastica, peraltro accentuatasi in progresso di tempo, bensì per compensare i tagli che negli ultimi anni il MEF ha apportato al fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione variabile e di risultato.

E lo stesso è a dirsi per la voce strutturale dei 35 milioni di euro *a decorrere dal 2016*, ma considerando che le complessive retribuzioni diminuiranno non appena l'organico sarà incrementato con l'immissione in ruolo dei circa 2.500 neo-dirigenti dal primo settembre 2019 a conclusione del concorso in atto, atteso che sempre il MEF ha deciso – e il MIUR subìto – che il finanziamento del FUN non va parametrato sul numero delle istituzioni scolastiche, ma sul numero dei dirigenti in servizio, con l'ulteriore beffa che le occorrenti reggenze, anziché essere a carico della fiscalità generale, sono pagate attingendosi al medesimo FUN, cioè dagli stessi dirigenti!

3.3. Pertanto, la perequazione con i dirigenti della stessa area contrattuale e per la sola retribuzione di posizione parte fissa è assicurata dalle risorse della legge di bilancio del 2018 e allegato bilancio pluriennale: 37 milioni di euro per l'anno 2018, 41 milioni di euro per l'anno 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale (art. 1, comma 591, legge 205/17), onde realizzi un'armonizzazione con i dirigenti dell'Università e della Ricerca, ritenuta impellente nella relazione illustrativa che accompagna il documento di bilancio; laddove si legge che, a fronte di una retribuzione sperequata, non corrisponde invece alcuna differenza nelle competenze e nelle responsabilità attribuite ai dirigenti scolastici rispetto agli altri.





E a tal fine – la *minimale*, e *impellente*, perequazione della retribuzione di posizione nella parte fissa – la disposizione normativa ultima citata impone di destinare *prioritariamente* le riferite risorse della legge 107/15.

- 3.4. Dalla ratio della legge 205/17 e ancor prima dal suo stesso tenore letterale, la norma (la regola) che si ricava dalle disposizioni riportate è che la contrattazione collettiva cui destinare tutte le risorse in discorso è quella del triennio 1 gennaio 2016 31 dicembre 2018, allo scopo di consentire la perequazione di posizione fissa, perciò riguardante tutti i dirigenti in servizio nel triennio. E' solo diluita, progressivamente, l'esigibilità delle stesse alle scadenze previste dalla legge, che evidentemente non poteva che stanziare risorse per l'avvenire e non certo per gli anni decorsi! Ciò significa che la perequazione piena in concreto si completerà a decorrere dall'1 gennaio 2020, dato che da quel momento in poi sarà disponibile il grosso dello stanziamento, sino a 96 milioni di euro all'anno, per sanare il gap degli attuali circa 8.500 euro annui lordo-dipendente.
- **3.5.** Non può essere revocato in dubbio che *DIRIGENTISCUOLA* contrasterà con tutti i mezzi leciti interpretazioni riduttive, che parrebbero avallate da sigle sindacali presenti al tavolo negoziale, secondo le quali dei plurinominati stanziamenti della legge di bilancio usufruirebbero solo i dirigenti in servizio dall'1 gennaio 2018, se non addirittura sino al 31 dicembre dello stesso anno ed entro i limiti dei complessivi 37 milioni lordo Stato, il resto (41+96) riguardando gli anni ricadenti nella prossima tornata contrattuale 1 gennaio 2019 31 dicembre 2021.

Il che comporterebbe la perdita secca di due annualità del contratto, che vanno in cavalleria, sempreché venga mantenuta qualche briciola per la terza ed ultima annualità; altrimenti è l'intero triennio ad essere cancellato, in barba alla sentenza della Corte costituzionale 178/15, che ha dichiarato l'illegittimità sopravvenuta della decennale moratoria negoziale e ha imposto l'utilità del contratto 2016/18: il quarto contratto della defunta(?) area quinta della dirigenza scolastica, ma anche e soprattutto il primo contratto della comune area dell'Istruzione e Ricerca!

E' un'intollerabile interpretazione riduttiva in contrasto con la legge, che dispone *de plano* di 37 milioni di euro **alle scadenze esigibili** per l'anno 2018, 41 **esigibili** per l'anno 2019 e 96 **esigibili** a decorrere dall'anno 2020, **fino alla colmatura del differenziale retributivo** rispetto alle altre dirigenze presenti nell'area contrattuale.





E' un'intollerabile interpretazione riduttiva per insulto alla logica, peraltro gratuitamente vessatoria perché **comunque non si va oltre il limite delle risorse stanziate**, solo trattandosi di distribuirle su una platea più vasta e su un arco temporale più disteso: per l'appunto, a tutti i dirigenti in servizio nel triennio 2016-2018.

Oltre tale limite opererà il CCNL 2019-2021 e, ovviamente, interesserà i soggetti in servizio nel relativo arco temporale e per i quali dovrà intraprendersi il secondo tempo di una non meno sofferta battaglia per la perequazione della retribuzione di posizione variabile e, contestualmente, di risultato: attualmente una mancia o poco più per **l'unica dirigenza pubblica senza valutazione dirigenziale**, da vent'anni sottoposta a gratuite incombenze cartacee sotto forma di caravanserragli eternamente sperimentali e puntualmente abortiti in corso d'opera perché scientemente costruiti per farli fallire.

E' il più evidente dei tanti frutti avvelenati della sublime *specificità* della dirigenza scolastica. **Perché se si riuscisse** – **e lo si volesse realmente** – **a valutaria**, in luogo di una mancia graziosamente elargita in modo automatico (perché parametrata sulla fascia di complessità dell'istituzione scolastica cui si è preposti), occorrerebbe il decuplo delle risorse disponibili per la retribuzione di risultato: non già 3.000 euro annui *pro-capite*, bensì 30.000, che in media si mettono in tasca i dirigenti amministrativi e tecnici di pari grado e dipendenti dallo stesso datore di lavoro.